

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Prot. n. _____

Convenzione per la gestione della palestra comunale “G. Menegazzi” e relative pertinenze esterne per il periodo 01.01.2017/31.12.2019.

-----Tra-----

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Comis, domiciliato presso la sede municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 e alla determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____.

-----e-----

Il Sig. Moreno Fornasier, nato a Treviso il 11.02.1966 e residente in Mogliano Veneto, in Via Poerio n. 7 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di presidente del Centro Sportivo Marocco a.s.d., con sede in Mogliano Veneto, Via Poerio n. 7, e quindi in nome, per conto e nell’interesse della stessa (C.F. 94084170268).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso e gestione della palestra comunale “G. Menegazzi”, con le attrezzature sportive e i locali ausiliari annessi, per lo svolgimento delle attività

sportive come da piano di gestione approvato dalla Giunta Comunale. La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e attività motoria, e occasionalmente il sabato e/o la domenica per ospitare stage sportivi..

Il concessionario/gestore, prende in carico la palestra nello stato di fatto perfettamente conosciuto dallo stesso

Art. 2 – Uso dell'impianto

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto dei criteri per l'uso delle palestre approvato dalla Giunta Comunale, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è fissata in anni tre a decorrere dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2019.

Alla scadenza della presente convenzione, il 31/12/2016, il Concessionario è tenuto alla riconsegna delle palestre, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione delle stesse.

Art. 4 – Oneri del concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) effettuare gli interventi di pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima;
- b) garantire l'apertura e chiusura della palestra;
- c) garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza della palestra e dei locali e spazi annessi;
- d) consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature da parte di utilizzatori terzi secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione comunale e comunicato all'Amministrazione Comunale;
- e) vigilare che gli utenti indossino calzature idonee da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- f) garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura della palestra. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
- g) vigilare affinché nella palestra oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- h) provvedere al controllo dell'efficienza della palestra, attrezzature e annessi;
- i) restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi in modo

da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;

- j) effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta (dipinture, sostituzione corpi illuminanti, piccole riparazioni) così come previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 59/2013;
- k) comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati;
- l) presentare all'Amministrazione Comunale relazione annuale sulla gestione della palestra unitamente al bilancio del concessionario riferito al consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario. in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato;
- m) corrispondere all'Amministrazione comunale le quote derivanti dall'applicazione delle tariffe dovute per l'uso della palestra in oggetto da parte dello stesso concessionario secondo il calendario annualmente comunicato:

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e gli utilizzatori sportivi.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di

richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Art. 5 – Oneri dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della palestra con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art. 4;
- b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento e il servizio antincendio;
- c) la corresponsione di un corrispettivo come prestazione di servizi di euro 5.850,00 + IVA a fronte di emissione di regolare fattura

Art. 7 – Tariffe d'uso

Le tariffe d'uso della palestra in oggetto sono annualmente deliberate dall'Amministrazione comunale e dalla stessa addebitate e introitate.

Art. 8 – Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difforni sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.

Il Concessionario/gestore dell'impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso improprio della palestra,

dall'utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Mogliano Veneto) ed è tenuto a fornire una copia all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Inadempimento del concessionario

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Mogliano Veneto potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati.

Art. 10 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Letto, firmato e sottoscritto

Mogliano Veneto, li _____

Il Concessionario

C.S. Marocco asd

L'Amministrazione comunale

Il Dirigente 3° settore

(Moreno Fornasier)

(Dott. Roberto Comis)